



Comunicato Ufficiale
N. 113

Del
27 gennaio 2026

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE A Enilive

Gare del 23-24-25-26 gennaio 2026 - Terza giornata ritorno

Atalanta-Parma 4-0
Como-Torino 6-0
Fiorentina-Cagliari 1-2
Genoa-Bologna 3-2
Hellas Verona-Udinese 1-3
Inter-Pisa 6-2
Juventus-Napoli 3-0
Lecce-Lazio 0-0
Roma-Milan 1-1
Sassuolo-Cremonese 1-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 27 gennaio 2026, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

"" N. 56

SERIE A Enilive

Gare del 23-24-25-26 gennaio 2026 - Terza giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

113/342



FRECCIA ROSSA



PANINI



iliad



BANCOMAT



Haier

.bazar



a) SOCIETÀ

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata ritorno i sostenitori delle Società **Atalanta, Como, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Lecce, Milan, Roma e Udinese** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. **GENOA** per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica che colpiva al braccio, senza conseguenze lesive, un calciatore della squadra avversaria mentre usciva dal terreno di gioco a seguito del provvedimento di espulsione; per avere, inoltre, lanciato un accendino ed alcune monetine che colpivano alla schiena, senza conseguenze lesive, un calciatore della squadra avversaria; per avere, infine, attinto con tre sputi il Quarto Ufficiale; infrazione quest'ultima rilevata dai collaboratori della Procura federale; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. **LECCE** per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione di un calciatore della squadra avversaria; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco cinque petardi e numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. **MILAN** a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell'inizio della gara; recidiva reiterata continuata.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco tre petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) e d) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, durante l'ingresso delle squadre sul terreno di gioco, esposto uno striscione rivolto ai responsabili dell'Ordine Pubblico.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. **HELLAS VERONA** per avere suoi sostenitori, al 20° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di gioco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, poco prima dell'inizio della gara, lanciato un petardo nel recinto di gioco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

SKORUPSKI Łukasz (Bologna): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BARBIERI Tommaso (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CALABRESI Arturo (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

PEZZELLA Giuseppe (Cremonese)

SECONDA SANZIONE

AKINSANMIRO Ebenezer Ajodun (Pisa)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

PONGRAČIĆ Marin (Fiorentina)

SETTIMA SANZIONE

MALINOVSKYI Ruslan (Genoa)

SESTA SANZIONE

DE MELO VEIGA Danilo Filipe (Lecce)

GAGLIARDINI Roberto (Hellas Verona)

NUNES JESUS Juan Guilherme (Napoli)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BARELLA Nicolò (Inter)

MARIN Marius Mihai (Pisa)

TERZA SANZIONE

MARCANDALLI Alessandro (Genoa)
MARTINEZ Lautaro Javier (Inter)
PEDERSEN Marcus Holmgren (Torino)

SECONDA SANZIONE

COELHO OLIVEIRA Tiago Gabriel (Lecce)
SCAMACCA Gianluca (Atalanta)
YILDIZ Kenan (Juventus)

PRIMA SANZIONE

COMUZZO Pietro (Fiorentina)
DA SILVA FIGUEIREDO FREITAS José Pedro (Cagliari)
IMMOBILE Ciro (Bologna)
LIROLA KOSOK Pol Mikel (Hellas Verona)
NIELSEN Oliver Provstgaard (Lazio)
VERGARA Antonio (Napoli)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

ATHEKAME Zachary Christopher (Milan)
RABIOT Adrien (Milan)

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

MAIGNAN Mike Peterson (Milan)
MINA GONZALEZ Yerry Fernando (Cagliari)
MODRIĆ Luka (Milan)

SECONDA SANZIONE

CAPRILE Elia (Cagliari)
LAURIENTÉ Armand Gaetan (Sassuolo)
RAVAGLIA Federico (Bologna)

c) ALLENATORI

NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GILARDINO Alberto (Pisa): già diffidato (Quinta sanzione).

d) DIRIGENTI

NON ESPULSI

AMMENDA DI €15.000,00

SARTORI Giovanni (Bologna): per avere, al termine della gara, entrando sul terreno di gioco pur non essendo inserito nella distinta di gara, contestato con veemenza l'operato del Direttore di gara utilizzando espressioni gravemente offensive, reiterando tale comportamento fino all'ingresso dello spogliatoio.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gerardo Mastrandrea*

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato LNPA delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 27 GENNAIO 2026

IL PRESIDENTE
Ezio Simonelli